

**Accordo di collaborazione (ex art. 15 L. 241/1990 e s.m.i.) per lo sviluppo del
"BILANCIO DI GENERE DEL COMUNE DI VENEZIA" di cui alla Determina del Direttore
_____ del _____**

TRA

Comune di Venezia, Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, con sede legale in Venezia, S. Marco n. 4136, CF e partita IVA n. 00339370272, in persona del Direttore di Area **arch. Danilo Gerotto**, nominato con Disposizione del Sindaco PG/0611282 del 22/12/2023

E

Università Ca' Foscari Venezia, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, P.IVA 00816350276 - C.F. 80007720271, rappresentata dalla Rettrice, prof.ssa Tiziana Lippiello

di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente congiuntamente come "Parti"

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- è interesse delle Parti collaborare al presente Accordo, in quanto si intende addivenire all'elaborazione e condivisione degli esiti di attività di ricerca su tematiche di natura giuridica, sociale, pianificatoria e programmatica, preliminari all'elaborazione del Bilancio di Genere, a cura dell'Amministrazione Comunale;
- l'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti, che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico, quali lo svolgimento di studi, approfondimenti, analisi e indagini da ritenersi preliminari ai fini della redazione del Bilancio di Genere e della Certificazione di parità di genere;
- le tematiche legate alla parità di genere rappresentano parte integrante e sostanziale delle politiche strategiche dell'Amministrazione Comunale di Venezia;
- la redazione di un Bilancio di Genere rappresenta uno specifico obiettivo del Comune di Venezia nell'ambito della definizione di politiche familiari innovative che analizzano il fattore-famiglia e il relativo impatto in termini socio-sanitari, e che in tale contesto è necessario lo svolgimento di una serie di studi, analisi e definizione di una varietà di linee di indirizzo, al fine di individuare una strategia per il perseguimento di finalità prevalentemente sociali, ma anche di rilevanza giuridica e pianificatoria, determinanti per il futuro dell'Ente e della Cittadinanza, alla luce del comune denominatore: parità di genere;
- l'Università Ca' Foscari Venezia, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca, riguardanti pressoché tutte le discipline scientifiche, rappresenta un polo di formazione e ricerca con competenza specifica in ambito giuridico, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani e internazionali, con i quali essa intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dell'advocacy, nelle libertà garantite dalla Costituzione;
- nell'ambito del presente Accordo le Parti assumeranno integralmente a proprio carico, ognuna per la propria parte, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni in esso previsti, salvo quanto verserà il Comune di Venezia all'Università, a titolo di concorso alla spesa per quanto effettivamente sostenuto da Università Ca' Foscari Venezia per lo svolgimento delle attività scientifiche, nella misura massima di seguito indicata;
- esistono presso l'Università Ca' Foscari Venezia le competenze scientifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle attività necessarie per le attività in oggetto;
- l'Università Ca' Foscari Venezia si è dichiarata disponibile a eseguire, mediante la collaborazione della propria fondazione universitaria, le attività previste e descritte nel presente documento, e che l'attività oggetto del presente Accordo non comporterà alcun

pregiudizio allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo;

- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della L. 241/1990.

Premesso inoltre che il Comune di Venezia, come attestato nel PIAO 2026-2028, promuove la parità di genere all'interno dell'Amministrazione, riconoscendo l'uguaglianza di genere come valore fondamentale e obiettivo della propria azione amministrativa, riprendendo in ciò i contenuti dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il Gender Equality Plan della Guida Horizon Europe, nonché le previsioni normative italiane in tema (D.Lgs. 198/2006, D.Lgs. 165/2001);

Considerato che:

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ex AVCP ora ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nei casi in cui lo scopo del partenariato consista nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una suddivisione delle attività fra gli Enti sottoscrittori;
- l'accordo regola la realizzazione di finalità istituzionali che hanno come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;
- gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- le Parti si sono dichiarate disponibili a collaborare, fermo restando che l'attività oggetto del presente accordo non comporti alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività istituzionali.

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto sopra esposto, le Parti concordano sull'opportunità e sul reciproco interesse a collaborare, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, per il perseguimento di obiettivi di interesse comune finalizzati alla definizione del Bilancio di Genere del Comune di Venezia;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione e hanno valore di patto tra le Parti.

Art. 2 – Oggetto

2.1 L'oggetto del presente accordo è lo sviluppo del "BILANCIO DI GENERE DEL COMUNE DI VENEZIA" che deve prevedere le seguenti linee di azione di cui si rimanda, per una descrizione più accurata, all'Allegato Tecnico:

- a) Ricognizione del contesto giuridico, dei regolamenti e degli obiettivi posti a vari livelli, e prima definizione di ambiti di indagine e modalità idonee per la redazione del Bilancio di Genere;
- b) Supporto al Comune nella definizione dei criteri per la redazione del Bilancio di Genere;
- c) Supporto al Comune nella definizione delle tipologie di spesa utili per l'analisi del bilancio consuntivo comunale nell'ottica della parità di genere;
- d) Supporto al Comune nell'indagine sul lavoro agile in uso presso gli uffici comunali.

2.2 Il Comune si impegna a sostenere l'attività di collaborazione mediante il versamento di una somma a concorso della spesa derivante del valore di euro 20.000,00= (non soggetto a imputazione iva);

2.3 Le linee di azione di cui al punto 2.1 sono dettagliate nell'Allegato Tecnico;

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

2.4 Tutti i documenti digitali prodotti dovranno essere forniti in formato aperto, editabile, nonché in pdf;

2.5 Le Parti concordano di collaborare senza vincolo di esclusività per il conseguimento degli obiettivi, indicati nel progetto Allegato Tecnico, documento che costituisce parte integrante del presente Accordo;

2.6 La realizzazione delle azioni previste nel progetto Allegato Tecnico ha come presupposto la collaborazione tra Comune di Venezia e Università Ca' Foscari Venezia. A tale scopo **l'Università Ca' Foscari Venezia**, anche mediante la collaborazione della Fondazione universitaria di cui rappresenta ente di riferimento, si impegna a:

- a. mettere a disposizione personale, strutture e attrezzature per lo sviluppo delle azioni previste, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo;
- b. supportare il Comune di Venezia nella realizzazione delle diverse attività previste dall'Allegato Tecnico, documento che costituisce parte integrante del presente Accordo.

2.7 Il Comune di Venezia si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie sopra descritte, a sostegno delle attività di ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia per l'espletamento delle attività previste, nonché a fornire dati, documentazione, risorse umane, tecniche e amministrative, finalizzate all'elaborazione dei dati e delle informazioni utili per il raggiungimento dell'obiettivo del progetto.

2.8 Le Parti, sinergicamente, si impegnano a:

- a. contribuire a valorizzare i risultati che saranno progressivamente raggiunti nel corso della ricerca;
- b. divulgare e valorizzare in collaborazione i risultati ottenuti dal presente Accordo.

Art. 3 - Partecipazione economica

3.1 Le parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo. È fatto salvo il concorso alla spesa affrontato dall'Università Ca' Foscari Venezia per la realizzazione del progetto di cui all'Allegato Tecnico, relativo alle spese sostenute per lo stesso progetto, previste nella misura massima di € 20.000,00 (euro ventimila,00), da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 c. 4 del DPR 633/1972, soggetto a rendicontazione.

3.2 L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di partecipazione al sostenimento delle spese e costi di carattere generale sostenute dall'Università, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un concorso alle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

3.3 Tali spese saranno rimborsate in quote mediante liquidazione previa presentazione di nota di debito in base alle linee di azione di cui all'art. 2 come segue:

- € 5.000,00= ad un mese dalla stipula della presente convenzione;
- € 15.000,00= al termine dell'accordo, a seguito della verifica del complessivo raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Allegato Tecnico per i vari ambiti e presentazione di relazione finale.

3.4 Il pagamento della partecipazione alla spesa sarà liquidato mediante girofondo alla Banca d'Italia su conto IT30D0100004306TU0000011081 intestato a "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA CA' FOSCARI".

Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza in relazione ai pagamenti disposti in esecuzione delle attività progettuali, delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2012 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta del presente atto. Qualora le transazioni relative al presente atto siano eseguite senza avvalersi di istituti di credito

riconosciuti, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente Accordo si intende risolto di diritto.

Art. 4 - Modalità di rendicontazione, obblighi e ammissibilità della spesa

4.1 Le relazioni di avanzamento e di conclusione del progetto saranno accompagnate da una relazione sulle attività sostenute dall'Università Ca' Foscari Venezia per la realizzazione delle attività relative al progetto.

4.2 Fatto salvo quanto descritto all'art. 2, Università Ca' Foscari Venezia si impegna inoltre a:

- a. realizzare il progetto di collaborazione secondo le modalità e le tempistiche, previste dall'Accordo, necessarie al raggiungimento degli obiettivi progettuali, impiegando risorse con adeguate qualifiche professionali tecniche e amministrative nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria;
- b. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della tracciabilità delle operazioni per almeno 5 anni dal completamento delle attività progettuali, rendendola prontamente disponibile e accessibile per eventuali controlli;
- c. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
- d. dare attuazione al progetto di collaborazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 - Decorrenza, durata, modifiche, recesso

5.1 Gli effetti giuridici ed economici del presente accordo decorrono dalla data della sottoscrizione digitale da ambo le parti e terminano non oltre tre mesi dalla sottoscrizione, salvo rinvii dovuti alla indisponibilità di dati e informazioni che saranno concordati tra le parti. È escluso il tacito rinnovo.

5.2 Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di corrispondenza scritta, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di entrambe le Parti del suddetto atto aggiuntivo.

5.3 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso di almeno 30 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al rimborso per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

5.4 In caso di inadempimento da una delle Parti, la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e segg. del Codice Civile.

Art. 6. - Obblighi di tracciabilità

6.1 L'Università Ca' Foscari Venezia si impegna a garantire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 7 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

7.1 L'Università Ca' Foscari Venezia, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. www.comune.venezia.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-condotta

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

7.2 Il Comune di Venezia si impegna a prendere visione e impegnarsi a osservare il Codice etico e di comportamento" dell'Università emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29/06/2023 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8162/>).

Art. 8 - Proprietà dei dati, riservatezza delle informazioni e norme deontologiche, tutela della salute e della sicurezza

8.1 Le Parti concordano sin d'ora con riguardo ai risultati dell'attività ricerca, nelle seguenti definizioni e nei successivi termini generali di gestione della proprietà intellettuale:

Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, europea internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione

Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione

Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione

Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto al loro conseguimento conferito dalle parti.

L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta del Comune, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità e alla riservatezza come definita al successivo par. 2.

8.2 Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy, della sicurezza dei dati e delle informazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione e contrassegnati dalla apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda, dovranno essere considerati come informazione riservata. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

8.3 Entrambe le Parti dichiarano di possedere adeguata copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività previste nel presente Accordo, in conformità alle previsioni di Legge e in ogni caso secondo i criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Art. 9 - Soluzione delle controversie

9.1 Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal presente Accordo. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Venezia.

Art. 10 – Responsabili dell'esecuzione dell'accordo di collaborazione

10.1 Al fine di coordinare in modo ottimale all'interno del proprio Ente e tra loro lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, ciascuna delle Parti nomina un responsabile dell'esecuzione dell'Accordo come segue:

- Comune di Venezia: Direttore arch. Danilo Gerotto
- Università Ca' Foscari Venezia, il Coordinatore delle attività: prof.ssa Sara De Vido

10.2 Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra Parte l'eventuale sostituzione del Responsabile.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

11.1 Le Parti danno atto che è stato provveduto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti a esso collegati, esclusivamente ai fini del presente Accordo e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della collaborazione tecnico/scientifica o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

A tale proposito l'informativa dell'Università Ca' Foscari Venezia è disponibile alla pagina web: <https://www.unive.it/pag/40638>, mentre quella del Comune di Venezia è disponibile alla pagina web <https://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-0>

11.2 Le Parti danno atto che le attività svolte in esecuzione del presente Accordo non comportano un trattamento di dati personali: tra le Parti vi sarà una condivisione di soli dati anonimi e aggregati.

Art. 12 - Spese e oneri fiscali

12.1 L'imposta di bollo è a carico dell'Università Ca' Foscari Venezia, che la assolverà virtualmente ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Entrate UT Venezia 1 - prot. 170233 del 18/11/2021.

12.2 Il presente accordo sarà registrato in solo caso d'uso. Tutte le spese relative sono a carico del richiedente.

12.3 Il presente accordo, che consta di n. 7 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Art. 13 – Comunicazioni

13.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui precisati:

- per il Comune di Venezia: territorio@pec.comune.venezia.it
- per Università Ca' Foscari Venezia: protocollo@pec.unive.it

Art. 14 – Norme di rinvio

14.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

*Università Ca' Foscari Venezia – LA RETTRICE, **prof.ssa Tiziana Lippiello***

*Comune di Venezia – Il Direttore dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile **arch. Danilo Gerotto***